



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 7 febbraio 2025

AMMISSIBILE IL *REFERENDUM* SULLA MISURA MASSIMA DELL'INDENNITÀ DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

La Corte costituzionale, con la [sentenza numero 13](#) pubblicata oggi, ha dichiarato ammissibile il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 8 della legge numero 604 del 1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell'indennità da licenziamento illegittimo.

In motivazione, la Corte ha precisato che la norma oggetto del quesito referendario trova oggi applicazione, a seguito delle modifiche intervenute nella legislazione in materia, nei confronti dei soli lavoratori assunti alle dipendenze delle cosiddette "piccole imprese" (ossia, presso datori di lavoro che non raggiungono la soglia dimensionale indicata dall'articolo 18, ottavo comma, dello Statuto dei lavoratori) prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 23 del 2015, attuativo della legge sul *Jobs act*.

A giudizio della Corte, il quesito in esame non incontra i limiti di cui all'articolo 75 della Costituzione e risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, in quanto pone una chiara alternativa all'elettore: mantenere l'attuale misura massima dell'indennità, ovvero rimuoverla per consentire al giudice di quantificare, senza più tale ostacolo, un ristoro equo con congruo effetto deterrente.

Roma, 7 febbraio 2025